

Valerio Pocar

Lo status giuridico degli animali nel diritto romano

La scelta dell'argomento di una monografia è sempre cosa difficile, giacché si tratta d'individuare un tema dotato di qualche originalità per non cadere in ripetizioni, ma al tempo stesso capace di recare un contributo scientifico d'interesse.

Per lo studioso di diritti antichi, la scelta è ancora più delicata, specie se l'autore desidera pervenire a un immediato dialogo con i temi che interessano la cultura giuridica attuale, e non vuole correre il rischio di offrire opere che a taluno possano magari apparire di valore puramente erudito, per quanto pregevoli. A questi rischi sfugge brillantemente la corposa monografia di Pietro Paolo Onida, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* (Torino, Giappichelli, 2002, p. XVIII-540), che da un lato affronta un argomento assai poco studiato e soltanto in modo sporadico e non sistematico e, dall'altro lato, tocca un tema, come quello della condizione giuridica degli animali e dell'eventuale riconoscimento di loro diritti, che da qualche decennio rappresenta l'oggetto di un ampio e appassionato dibattito tanto presso i filosofi morali quanto presso i filosofi e i sociologi del diritto nonché ormai dei giuristi positivi, anche per via di un susseguirsi di innovazioni legislative recenti che sono chiaro sintomo dell'evoluzione della cultura contemporanea nei confronti del rapporto tra umani e non umani.

L'autore ne è ben consapevole: non soltanto, da un lato, dichiara espressamente l'intendimento di recare, con la propria ricerca, «anche un contributo alla riflessione contemporanea sui diritti degli animali» (p. XVI), i termini del quale dibattito assai puntualmente vengono richiamati nella premessa alla *Parte prima*, per quanto difficile e talora anzi improprio e fuorviante possa risultare l'uso di categorie giuridiche moderne, come quella di diritto soggettivo, nella descrizione e nella comprensione di fenomeni antichi, ma ricorda anche, dall'altro lato, come le «polemiche espresse nella filosofia greca e poi nella cultura latina ... mostrano che le principali problematiche relative al dibattito contemporaneo sulla questione dei diritti degli animali ... trovano già i loro precedenti nel pensiero dell'antichità», sottolineando come la giurisprudenza romana pervenga, «sulla base dell'individuazione delle caratteristiche vitali e della preziosità degli animali da lavoro, ad un'impostazione della questione animale in termini assai originali», cui non fu estraneo «il riconoscimento del valore etico-giuridico della vita non umana» (p. 73).

Questa consapevolezza conduce l'autore non soltanto a ricostruire in prospettiva storico-filosofica le diverse posizioni espresse dal pensiero greco e la loro recezione nella cultura religiosa, filosofica e giuridica romana, ma ad adottare i risultati di tale ricostruzione di storia delle idee come lo schema di organizzazione e come la chiave di lettura stessa della rigorosa analisi storico-istituzionale delle fonti, alla quale non è estranea un'attenzione agli aspetti sociali ed economici della relazione uomo-animale. Ciò che appunto, dirò di passata, rende il lavoro del giurista erudito un'opera autenticamente di storia del diritto.

I poli del contrasto nella riflessione filosofica greca, che avrebbero, secondo l'autore, fortemente influenzato la cultura giuridica romana, vengono individuati nel pensiero pitagorico, da un lato, e in quello aristotelico, dall'altro lato. La condizione morale e quindi giuridica degli animali non umani risulta, in queste due correnti di pensiero, profondamente diversa. E' noto che nella conce-

zione pitagorica, fortemente legata alla credenza nella trasmigrazione delle anime, è statuito il divieto dei sacrifici animali a scopo religioso e il divieto della sarcofagia. Dall'analisi di passi di Giamblico, il vegetarianismo di Pitagora si precisa nel senso che agli animali non umani non deve essere recato danno e che a loro deve estendersi la giustizia, sicché esso non appare fine a se stesso, come mezzo di ascesa individuale, «ma come cardine di un sistema di relazioni giuridiche fra uomo e animali non umani» (p. 53), fino a prospettare «una tutela degli animali non umani» anche sul «piano giuridico, in nome della generale affinità tra tutti gli esseri viventi» (p. 55). E' interessante notare come proprio tale affinità, ormai difficilmente negabile a partire dalla rivoluzione darwiniana, sia posta a fondamento delle principali correnti contemporanee del movimento animalista, vuoi che tale affinità sia intesa come comunanza degli interessi o di almeno taluni interessi, come quello a evitare la sofferenza o a ricercare il piacere, secondo la corrente neoutilitarista che fa capo a Peter Singer, vuoi che sia intesa come possesso comune di valore intrinseco, secondo la corrente neokantiana che fa capo a Tom Regan, entrambe volte ad affermare l'esistenza di diritti in capo agli animali o quanto meno di doveri degli umani nei loro confronti. Del pari, è interessante notare come la posizione aristotelica, tesa a sottolineare le qualità proprie degli uomini in una prospettiva accentuatamente antropocentrica, intenda delimitare i confini del diritto alla società umana sulla base appunto delle specifiche differenze, individuate nella stazione eretta e nell'uso delle mani, ma, più sottilmente, nell'attribuzione agli umani solamente della caratteristica della razionalità e, conseguentemente, del possesso del linguaggio astratto e, in tal modo, dia fondamento a uno degli argomenti cardine che sono stati nei secoli e tuttora sono recati a sostegno del rifiuto di riconoscere diritti e soggettività giuridica agli animali.

Non è questa la sede per discutere le argomentazioni aristoteliche e quelle che dal suo pensiero hanno preso le mosse, che, come ho avuto in altre occasioni modo di rilevare, si risolvono in una petizione di principio, oltre a non resistere agevolmente all'argomento singeriano dei casi marginali, il quale peraltro, bisogna riconoscerlo, è utilizzabile soltanto con riferimento alla concezione moderna dei diritti soggettivi. In questa sede, invece, è importante costatare, sulla base della convincente ricostruzione condotta dall'autore sulla base di una ricca messe di testi, che nella filosofia greca e quindi nella cultura romana si prospettarono «due visuali, in larga parte, antitetiche: l'una, di origine pitagorica, riconosce nell'animale un essere affine all'uomo ... fino ad immaginare una giustizia comune a uomini e ad animali; l'altra, aristotelica, sostiene la supremazia dell'uomo sull'animale ...» (p. 70). Che la visuale aristotelica del rapporto uomo-animale abbia prevalso, offuscando quella pitagorica, è cosa che ognuno sa, alla luce della storia della cultura occidentale, anche per via del decisivo influsso della prevalente riflessione cristiana d'indirizzo tomista, che, attribuendo agli uomini soltanto l'anima razionale immortale, ha offuscato un più sotterraneo orientamento di pensiero che va da Giovanni Crisostomo a Francesco d'Assisi.

Qui, piuttosto, occorre sottolineare, da un lato, che appare confermata l'idea che il dibattito filosofico e giuridico contemporaneo viene riproponendo, a più di duemila anni di distanza, questioni già prospettate in termini non poi molto dissimili (ma il caso della questione del rapporto tra uomini e animali non è certo un caso isolato né nella riflessione filosofica né in quella giuridica, anzi) e, dall'altro lato, ancor più occorre sottolineare come la ricerca dell'autore abbia stabilito che «la razionalità pitagorica ... ha lasciato ... tracce espressive proprio nell'ambito delle classificazioni giuridiche, alcune delle quali esprimono, con particolare vigore, la rilevanza dell'animale come essere vivo» (p. 70). E una prima traccia è proprio nella concezione ulpiana di uno *ius naturale* comune a umani e non umani, concezione che l'autore esamina in modo approfondito, individuando l'influsso di Seneca e mostrando come essa fosse tutt'altro che isolata, a dispetto delle critiche che ad essa sono state rivolte, esaminate anch'esse approfonditamente. Esame dal quale si ricava come la critica sia in generale condizionata dall'ipoteca antropocentrica e si risolva nella petizione di principio che sarebbe assurdo immaginare un diritto comune con gli animali per la buona ragione che il diritto sarebbe frutto e prerogativa dell'uomo.

La trattazione prosegue con l'esame, tanto rigoroso quanto acuto, delle classificazioni relative

agli animali e delle tassonomie giuridiche delle specie, tenendo ancora una volta in conto il significato sociale e soprattutto economico degli animali e il substrato ideologico che regge la riflessione giuridica e in tal modo rilevando le ambiguità degli atteggiamenti degli uomini nei confronti degli animali che contraddistinguono la società romana. Ambiguità, di passata, dalle quali non va certo esente, del resto, la nostra società contemporanea: è appena il caso di rilevare la schizofrenia che presenta il nostro vigente ordinamento giuridico nelle sue varie partizioni, per cui gli animali sono mere cose e beni economici per il diritto civile, oggetto di tutela in quanto specie per molte leggi amministrative e in qualche misura individui soggetti di diritto per talune norme penali.

Infine, l'autore prende in considerazione la disciplina relativa alla condizione giuridica degli animali, con particolare riferimento all'*animus revertendi* e all'*actio de pauperie*, considerati «due esempi particolarmente importanti, nel sistema giuridico romano, del riconoscimento che l'animale non umano può determinare, col proprio comportamento, una modificazione della realtà giuridica» (p. XVI), sottolineando come, appunto in «continuità di ispirazione con le filosofie prearistoteliche, in particolare con le filosofie pitagoriche ed empedoclee», la *natura animalium* rappresenti «la categoria attraverso la quale i giureconsulti attribuiscono un rilievo alle qualità vitali degli animali non umani, subordinando alla loro presenza la disciplina giuridica di determinati istituti di diritto sostanziale», con particolare riferimento all'acquisizione e alla perdita della proprietà e del possesso, o «la concessione di determinati rimedi processuali» (p. 517), come nel caso dell'*actio de pauperie*.

Non v'è lo spazio, in questa sede, di rendere conto compiutamente del contenuto di un libro così corposo, che certamente costituisce un contributo di pregio, anche a fini di consultazione. Si è preferito cercare, piuttosto, di cogliere e presentare la *ratio* che ha ispirato la ricerca. Non sappiamo dire con sicurezza, per via dell'estremo equilibrio dell'argomentazione, se l'autore sia favorevole al riconoscimento di diritti per gli animali non umani: certamente questo lavoro muove, pur nel suo rigore scientifico, da un'attenzione etica. Possiamo però dire con sicurezza che, se l'autore mirava a recare un contributo di storia delle idee e di storia del diritto al dibattito contemporaneo sulla questione della condizione giuridica degli animali non umani, certamente l'intento è stato coronato da pieno successo.